

✓ **Periodi e orari di riscaldamento**

- ✓ E' la legge a stabilire i periodi di riscaldamento (DPR 412 del 26 agosto 1993 e la legge 10 del 9 gennaio 1991), ma molto dipende dagli abitanti e dall'assemblea condominiale.
- ✓ L'Italia è divisa in zone climatiche: la A comprende i comuni con temperature più miti, la F i comuni montani con clima più rigido. Per ogni zona è definito il periodo annuale di accensione: ad esempio per la D (Roma) dal 1 novembre al 15 aprile, per la E (pianura Padana) dal 15 ottobre a 15 aprile. Per la F non ci sono limitazioni.
- ✓ In giornate particolarmente fredde, la deroga alla legge per accendere il riscaldamento nei condomini deve essere firmata dal sindaco. Ma non si devono superare le 7 ore di accensione al giorno.
- ✓ La durata giornaliera dell'accensione non deve superare le 12 ore (a Roma), 14 ore (a Milano) tra le 5 del mattino e le 23. Le ore di accensione possono essere ripartite tra la sera e la mattina. La decisione spetta al condominio.
- ✓ Gli orari di accensione vanno scritti presso il locale caldaia del condominio e hanno lo scopo di non superare mai i 20 gradi (19 con una tolleranza di un grado) in ogni appartamento.
- ✓ Nel caso di non osservanza delle norme, la denuncia va rivolta ai Vigili Urbani. Vale anche nel caso in cui la temperatura sia mediamente superiore alla legge.
- ✓ Si ricordi che spetta ai singoli condomini e proprietari evitare eccessive dispersioni di calore (come le finestre che non chiudono bene o l'applicazione dei doppi vetri) per evitare che ci siano locali più freddi della media dell'edificio. Se è la regolazione o la distribuzione dell'impianto a non funzionare è il condominio che deve intervenire.
- ✓ Per i nuovi impianti centralizzati con contabilizzazione individuale del calore (la caldaia è unica, ma ciascuno regola e paga il calore che consuma) non ci sono limitazioni negli orari di accensione.